

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sez. -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6517/2017 proposto da:

PUNTO GRILL SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO FERRARIS ed ENZO ROBALDO;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO FONDERICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAMIANO FLORENZANO;

- controricorrente -

e contro

AUTOGRILL S.P.A., SIRIO S.P.A., SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., GUSTOFAST S.P.A.;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 329/2016 del TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO - ALTRO ADIGE. Udata la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La SRL Punto Grill Services ha impugnato davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, chiedendone l'annullamento, la determinazione dell'amministratore delegato della spa Autostrada del Brennero del 22 novembre 2016, n.1108, di aggiudicazione, a favore della spa Autogrill, del contratto di gestione del "servizio di ristoro ed attività commerciali connesse" - cd non oli - nell'area di servizio, collocata sul tracciato autostradale, di (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS); ed ha chiesto sia dichiarata l'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato fra l'Autostrada del Brennero e la Autogrill.

Mentre rimanevano intime la spa Autogrill, controinteressata, e le spa Sirio, Serenissima Ristorazione e Gustofast, si costituiva in giudizio la spa Autostrada del Brennero, che anzitutto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, non trovando regolamentazione il procedimento selettivo esperito in atti legislativi nazionali, regionali o provinciali.

La srl Punto Grill Services ha quindi proposto regolamento ex art. 41 c.p.c., comma 1, illustrato con successiva memoria, perchè sia affermata la giurisdizione amministrativa esclusiva sulla controversia, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c) ed e), del c.p.a., segnatamente in considerazione degli obblighi di evidenza pubblica concernenti gli affidamenti di servizi disposti dai concessionari autostradali.

Resiste con controricorso la Autostrada del Brennero, che deposita memoria.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che "i servizi di natura commerciale svolti in aera demaniale - nella specie, l'attività di ristorazione in spazi aereoportuali - che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile" (Cass., sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4884, in mot.; ancora con riguardo a spazi aereoportuali, Cass. S.U. nn. 7663/016, 8623/015, nonché Cass. S.U. nn. 9233/02, 9288/02).

Nel caso in esame, la controversia non trova fondamento nel rapporto tra la P.A. concedente ed il concessionario del pubblico servizio, ma in un rapporto fra privati fondato su specifiche e distinte pattuizioni negoziali: ed al fine di stabilire se la controversia sia o meno devoluta al giudice ordinario, è dirimente valutare se attraverso quella controversia l'autorità giurisdizionale venga chiamata a valutare l'esercizio del potere autoritativo della P.A. (Cass. n. 24875 del 2008, n. 28549 del 2008; Cass. sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1549).

Per le società concessionarie autostradali, in particolare, ai sensi dell'art. 11, commi 5 (nel testo applicabile ratione temporis) e della L. 23 dicembre 1992, n. 498, art. 5 bis, la soggezione alla disciplina dei contratti pubblici è circoscritta all'affidamento di lavori, sicchè per l'affidamento della gestione dei servizi resi nelle aree di servizio esse non sono tenute a seguire le procedure ad evidenza pubblica.

Mette conto in proposito rilevare come nelle conclusioni del Procuratore generale si faccia riferimento ad altra formulazione, di segno diverso, della L. n. 498 del 1992, art. 11, detto comma 5, medio tempore abrogato, e quindi sostituito con la disposizione cui si è fatto cenno supra.

In conclusione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2019